Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 marzo 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-861
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2201.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Fermi », di Francofonte (Siracusa).

N. 2201. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Fermi », di Francofonte (Siracusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2202.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Accadia (Foggia).

N. 2202. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Accadia (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2203.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Aprilia (Latina).

N. 2203. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Aprilia (Latina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 98. — VILLA

LEGGE 14 febbraio 1964, n. 47.
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 77. — Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-*bis*, ripetere i corsi e gli esami.

Art. 86. — Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo.

I tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 87. — Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità, in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonchè dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione.

I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quanto si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-*bis* ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, è aggiunto il seguente:

« Art. 88-*bis*. — Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'Accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'Accademia navale.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purchè non abbiano già ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo

anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 88 ».

Art. 4.

Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro V, quale risulta modificato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, in corrispondenza del grado di sottotenente alle armi navali sono inserite alla colonna 3 le parole: « superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale ».

Art. 5.

Nell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta Commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di Stato Maggiore dell'Accademia navale, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati nell'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo ».

Art. 6.

Nell'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Università. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti ».

Art. 7.

Gli aspiranti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge frequentino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale sono nominati guardiamarina o sottotenenti con anzianità decorrente dalla data di inizio del secondo anno di applicazione.

L'ordine di ruolo è stabilito dalla graduatoria del primo anno di applicazione, già determinata in base al comma quarto dell'articolo 18 dello statuto dell'Accademia navale.

Art. 8.

Le nomine di cui al precedente articolo 7 e quelle da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale e delle armi navali sono conferite anche in soprannumero agli organici salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

MORO — ANDREOTTI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 febbraio 1964, n. 48.

Istituzione del collegio « Francesco Morosini » in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in Venezia il collegio « Francesco Morosini ».

Il collegio è gestito dalla Marina militare e persegue lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad essa connesse.

Il personale militare e civile della Marina militare occorrente per le esigenze di funzionamento del collegio è compreso negli organici dei rispettivi ruoli.

Art. 2.

Presso il collegio Morosini funzionano, per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, un corso di liceo classico distaccato dal liceo ginnasio « Marco Polo » di Venezia e le tre ultime classi del corso liceale scientifico distaccato dal liceo scientifico « Benedetti » della stessa sede.

All'aumento di un corso nell'organico di ciascuno dei due licei statali indicati nel precedente comma si provvede a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:

il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;

il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonchè le modalità per l'ammissione di detti giovani.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di età;

b) siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneità alla terza classe del liceo scientifico;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.

Art. 5.

Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti finali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneità richiesto.

Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione.

A parità di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:

1) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;

2) i più giovani di età.

Art. 6.

I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

Art. 7.

Annualmente gli allievi del collegio sono sottoposti ad accertamenti intesi a controllare la idoneità fisica necessaria nonchè la attitudine complessiva alla vita collegiale.

Gli allievi riconosciuti non idonei cessano di appartenere all'istituto.

Art. 8.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

Art. 9.

La misura della retta annuale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 10.

E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati.

Art. 11.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia:

1) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio;

3) ai figli di decorati al valor militare;

4) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonchè ai figli dei titolari di pensioni militari.

Art. 12.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nella prima classe del liceo classico o nella terza classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente articolo 5 purchè abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella sessione di primo esame o in unica sessione, con media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Eguale beneficio è concesso agli allievi delle classi successive che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi alla classe superiore nella prima sessione, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Art. 13.

Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 14.

Il beneficio della gratuità o semigratuità per benemerenza di famiglia è sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

Art. 15.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie.

Art. 16.

Gli allievi del collegio, che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, superino le prove previste dall'apposito concorso e siano in possesso dell'attitudine psico-fisica necessaria alla vita di mare, sono ammessi all'Accademia navale con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 17.

E' consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.

Art. 18.

All'onere annuo differenziale di lire 25 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI

MORO — ANDREOTTI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 49.

Assegnazione dell'ultimo dei centoventi posti di professore di ruolo universitario istituito con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, e, in particolare, l'art. 50, con cui, tra altro, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, centoventi nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Facoltà e gli Istituti di istruzione universitaria, e da destinare per almeno un terzo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Veduti i propri decreti in data 23 luglio 1963, n. 1006, 2 novembre 1963, n. 1784, e 24 dicembre 1963, in corso di pubblicazione, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di 119 dei 120 posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione del rimanente posto di professore di ruolo da destinarsi al raddoppiamento di cattedra;

Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione del rimanente posto riservato a raddoppiamento di cattedra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il rimanente posto di professore universitario di ruolo riservato a raddoppiamento di cattedra, con effetto dall'anno accademico 1964-65, è assegnato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura spagnola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 50.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita nel comune di Verghereto (Forlì).

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita nel comune di Verghereto (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 51.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Croce, sita in frazione Favazzina del comune di Scilla (Reggio Calabria).

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Croce, sita in frazione Favazzina del comune di Scilla (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 settembre 1963, concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore generale del Ministero del tesoro dott. Raffaele Garofalo, nominato col predetto decreto membro del citato Consiglio di amministrazione in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il triennio 5 novembre 1962-4 novembre 1965, è stato nominato consigliere di Stato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre successivo al registro n. 6, foglio n. 219, e che pertanto devesi provvedere alla di lui sostituzione per il restante periodo triennale di carica;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 novembre 1965, il dott. Vincenzo Sanna, ispettore generale del Ministero del tesoro è nominato membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del dott. Raffaele Garofalo, che cessa dalla carica.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963

SEGNI

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1964
Registro n. 6 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 64. — ANSALONE

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1963.

Modificazioni alle tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 391, concernente la istituzione di una indennità a favore dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che le tabelle allegate alla legge stessa e contenenti la indicazione degli istituti di prevenzione e pena non sono conformi alla attuale situazione degli istituti stessi, essendosi verificate alcune soppressioni con conseguenti costituzioni di nuovi stabilimenti;

Visto l'art. 1 della citata legge 5 marzo 1963, n. 391;

Decreta:

Le tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391, sono modificate come segue:

TABELLA A

Istituti da inserire:
Arbus, casa di lavoro all'aperto
Istituti da eliminare:
Tramariglio, casa di lavoro all'aperto

TABELLA B

Istituti da inserire:
Alessandria, casa di reclusione
L'Aquila, prigione scuola
Firenze, prigione scuola
Treviso, casa di rieducazione per minorenni
Istituti da eliminare:
Milazzo, carceri giudiziarie
Alessandria, carceri giudiziarie

TABELLA C

Istituti da inserire:
Padova, carceri giudiziarie
Istituti da eliminare:
Acireale, carceri giudiziarie
Mineo, carceri giudiziarie
Susa, carceri giudiziarie

All'onere di L. 936.000 derivante dalla attuazione del presente decreto si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del capitolo 62 dell'esercizio finanziario 1962-1963 del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 258. — GALLUCCI

(2191)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Lucca e Pistoia con la denominazione di Strada statale n. 435 « Lucchese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 71 di detto piano è prevista la strada: Innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » a Lucca-Borgonovo-Montecatini-Serravalle Pistoiese-Innesto Strada statale n. 66 « Pistoiese » a Pistoia della lunghezza di km. 39+781;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » a Lucca-Borgonovo-Montecatini-Serravalle Pistoiese-Innesto Strada statale n. 66 « Pistoiese » a Pistoia della lunghezza di km. 39+781 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 435 « Lucchese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1964
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 215

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo », con sede in Ceres (Torino), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti a suo tempo effettuati alla Cooperativa di consumo, con sede in Ceres (Torino);

Considerato che l'assemblea dei soci, nella riunione del 15 settembre 1963, ha constatato l'ulteriore aggravarsi del disavanzo patrimoniale dell'ente e l'impossibilità di procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, dimissionari;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa poichè effettivamente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo, con sede in Ceres (Torino), costituita per rogito Mossetti del 17 dicembre 1933, repertorio n. 3227, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Adolfo Cellini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Lavoratori di Locate Triulzi », con sede in Locate Triulzi (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 16 settembre 1963 alla Società « Cooperativa Lavoratori di Locate Triulzi », con sede in Locate Triulzi (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa Lavoratori di Locate Triulzi », con sede in Locate Triulzi (Milano), costituita per rogito Gallizia, del 16 maggio 1947, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Mirabelli ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « O.V.AE.L. - Opus Viarum Aedilisque Labor », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria in data 22 febbraio 1957 dei soci della Cooperativa di produzione e lavoro « O.V.AE.L. - Opus Viarum Aedilisque Labor », con sede in Roma, nella quale è stato deliberato lo scioglimento dell'Ente e la nomina di un liquidatore nella persona del dott. Vito Pietroforte;

Vista la relazione del predetto liquidatore, in data 11 novembre 1963, dalla quale si rileva l'insussistenza di fondi adeguati al pagamento di tutti i creditori della Cooperativa;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « O.V. AE.L. - Opus Viarum Aedilisque Labor », con sede in Roma, costituita in data 12 aprile 1945 per rogito Silvestroni, rep. n. 4651, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Vito Pietroforte ne è nominato commissario liquidatore, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini ». con sede in Roma, ed è stato nominato un commissario governativo nella persona del dott. Giulio Sani;

Visti i successivi decreti in data 3 novembre 1961; 4 maggio 1962; 4 novembre 1962; 4 maggio 1963 e 5 novembre 1963, con i quali i poteri conferiti al dott. Giulio Sani sono stati prorogati fino al 4 maggio 1964;

Considerato che, durante la gestione commissariale non è stato possibile pervenire al risanamento della situazione economica dell'Ente;

Vista la relazione del commissario governativo in data 10 gennaio 1964, da cui risulta che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini ». con sede in Roma, costituita in data 15 gennaio 1945 per atto del notaio dott. Floriano Rosa, repertorio n. 5849, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Bruno Cesaratto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Unione subalpina di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Unione subalpina di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Unione subalpina di assicurazione », con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 27 marzo 1963:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1958);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 23 febbraio 1961).

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Approvazione di condizioni di polizza, per l'aumento periodico dei capitali assicurati, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato, avvenga entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1958);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1961).

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(2234)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1964.

Istituzione di un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante norme sull'imposta di bollo;

Vista la legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 30 dicembre 1963, concernente la determinazione del valore e delle caratteristiche dei foglietti bollati e delle marche da bollo per cambiali in applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456;

Riconosciuta la necessità di istituire un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali rispondente alle esigenze dell'automazione del lavoro bancario e di determinarne il valore e le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali nei valori da L. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 2000, 2400, 2500, 2800, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000.

I foglietti sono stampati in tipo-litografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 104 x 221 e nel formato stampa di mm. 81 circa x 212.

La filigrana è costituita dalla successione e dall'alternanza continue dello stemma dello Stato con la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », la sigla « I P S » e l'anno di fabbricazione della carta.

Nel prospetto del foglio, a sinistra, sono riportate le indicazioni di validità delle cambiali in rapporto all'importo delle stesse.

Nella parte alta, a sinistra, v'è un motivo ornamentale a rosone con basetta recante la leggenda « LIRE » rastremata. Detto rosone è destinato a contenere il bollo demaniale con il valore in cifre, mentre la basetta il valore in lettere. Il rosone è realizzato con la ripetizione circolare di un motivo a tratti di diversa forma grafica.

Sotto detto rosone con basetta v'è la scritta « NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE » su due righe che ha sulla destra la parte estrema di una freccia che indica lo spazio relativo. Questo spazio è definito da un riquadro rettangolare, segnato da una linea di forza, contenente quattro punteggiate, di cui l'ultima è spezzata in due segmenti il primo dei quali, contenuto entro due parentesi, ha sotto di sè la parola « PROVINCIA ».

Il resto del prospetto, a cominciare dall'alto a sinistra verso il basso, reca le seguenti leggende: punteggiata con sotto le parole tra parentesi « LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE »; « L » in carattere inglese maiuscolo e tassello a mille righe con sotto le parole tra parentesi « IN CIFRE »; una linea di forza che chiude parzialmente nei tre lati, inferiore, superiore e sinistro, lo spazio destinato alla indicazione della scadenza, il quale contiene la preposizione articolata « AL » maiuscolata in carattere inglese e una punteggiata con sotto la parola « SCADENZA » tra parentesi. Detto spazio è continuato dall'abbreviazione « PAG » e dalle parole « PER QUESTA CAMBIALE » in carattere inglese, separate da un segmento punteggiato; ancora la preposizione articolata « AL » in carattere inglese seguita da una punteggiata e dalle parole « LA SOMMA » nello stesso carattere; la preposizione « DI » minuscola e l'abbreviazione maiuscolata « LIT. » in carattere inglese seguite da un lungo tassello a mille righe che porta sotto di sè le parole « IN LETTERE » tra parentesi. In basso a destra, alla altezza della terza punteggiata entro lo spazio riservato al nome e all'indirizzo del debitore, una punteggiata con sotto la parola « FIRMA » tra parentesi.

Il verso del foglio cambiali presenta in alto una fincatura punteggiata che delimita su tre lati dieci caselle sovrapposte dalla dizione « SPAZIO RISERVATO PER L'EVENTUALE APPLICAZIONE DI MARCHE ».

Le cambiali sono stampate nel recto e nel verso in colore nero.

I valori da L. 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 hanno il motivo ornamentale posto a sinistra della cambiale tinteggiato nei seguenti colori:

L. 3000 rosa, L. 4000 bruno rosso, L. 5000 celeste, L. 6000 verde pisello, L. 8000 giallo caldo, L. 10.000 viola bluastro, L. 12.000 viola rossastro, L. 15.000 vermiglione, L. 20.000 verde smeraldo, L. 25.000 giallo limone (freddo), L. 30.000 grigio perla.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(2343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Economia e commercio della Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Matematica finanziaria » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2341)

Vacanza della seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2342)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a vendere la colonia marina permanente sita nel comune di Venezia.

Con decreto ministeriale n. 300.8/60098 del 7 febbraio 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a vendere per asta pubblica, al prezzo base di L. 4.500.000 (quatromilionicinquecentomila), ai sensi degli articoli 63 e seguenti del regolamento sulla contabilità dello Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la colonia marina permanente, sita nel comune di Venezia, frazione San Pietro in Volta, già denominata Villa Belvedere, con annesso terreno della superficie di mq. 91.

(2057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30425/5679, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Mattia Ernesto, nato a Casalvecchio di Puglia il 13 dicembre 1914 e Piccirilli Elisabetta, nata a Motta Montecorvino il 10 marzo 1921 della zona demaniale facente parte del Braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estesa mq. 950 riportata in catasto alla particella n. 4-e del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, e nella planimetria tratturale con il n. 5.

(2207)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Brisighella (Ravenna) e Modigliana (Forlì)

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1964, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 9 agosto 1955, nella zona di Brisighella (Ravenna) e Modigliana (Forlì), dell'estensione di ettari 270, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministerale sopracitato viene revocato.

(2201)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Poggio Molare », con sede nel comune di Bracciano (Roma) e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 368, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Poggio Molare », con sede nel comune di Bracciano (Roma), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Calanca Marcello, presidente;
Zalabra Mario, vice presidente;
Barella Luigi, Alocchi Lionello e D'Antonio Donato, membri;
Antonaglia Vincenzo e Tarquini Pietro, membri supplenti.

(2203)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della pertinenza idraulica del canale navigabile Pisa-Livorno, in comune di Pisa.

Con decreto 11 febbraio 1964, n. 140/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno della pertinenza idraulica del canale navigabile Pisa-Livorno, segnato nel catasto del comune di Pisa, al foglio n. 44, mappale 99 (parte), di mq. 13.000, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 novembre 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio del Genio civile di Pisa, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2249)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 13432, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 15 settembre 1960 dalla signora Maria Mannaccio Raja avverso la decisione 26 febbraio 1960, adottata dalla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica che ebbe a respingere il ricorso inoltrato dalla interessata contro la delibera 30 dicembre 1953 della Cooperativa edilizia « Modestino » di Roma.

(2247)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marsala, di 2ª categoria, con sede in Marsala (Trapani), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 14 febbraio 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marsala, di 2ª categoria, con sede in Marsala (Trapani), in liquidazione coatta, l'avv. Vincenzo Giacalone è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(2340)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 13 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel primo Supplemento al n. 1 gennaio-marzo 1964 del Bollettino ufficiale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto presidenziale 20 dicembre 1963, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso pubblico per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 13 marzo 1963.

(2265)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1963.

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 20 giugno 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo 1964, alle ore 8.

(2264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trecento posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1963.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trecento posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami - via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Messina e Palermo il giorno 1° aprile 1964, alle ore 8.

(2263)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami per il conferimento di otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità sono disponibili, nelle qualifiche fino a chimico di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, otto posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in chimica o in chimica industriale;

b) età non superiore agli anni 32;

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e quelli di ruolo aggiunto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione III, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 2 del presente decreto.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commisisone giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commisisone esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Tanto le prove scritte, quanto le prove pratiche che le prove orali avranno luogo in Roma.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi in quella orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato;

b) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto nei registri di stato civile in un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) *se assegnati in forza ai distretti militari* (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono produrre soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,

n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimici di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Registro n. 1, foglio n. 245.

PROGRAMMA DI ESAME

Il concorso comprende tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale

PROVE SCRITTE

1. Argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico di medicinali.

2. Argomento importante di chimica bromatologica.

3. Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato. E' ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingua, sempre scelte tra le quattro su menzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1. Analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici, per un totale non superiore a 10, con eventuale presenza di residuo insolubile, costituito da una sola sostanza chimica. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, acetico, formico, ossalico e tartarico.

2. Determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici.

PROVA ORALE

a) Discussione delle prove tecniche, scritte e pratiche.

b) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica.

c) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica bromatologica.

d) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

e) Lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano dalla lingua o dalle lingue prescelte dal candidato per la prova scritta.

Schema della domanda da inviare
inviare su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale - Divisione III. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . ., residente in . . . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando, in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito la laurea in chimica in data . . . . preso l'Unisversità di . . . . . .;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico:

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . . . in qualità di . . . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione, in caso di nomina.

. . . . . . , addì . . . .

Firma . . . .

N.B. - Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13942 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854 che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:

Ballero dott. Carlo vice prefetto ispettore.

Componenti:

Scardina dott. Salvatore, medico provinciale;

Robecchi Valfrè prof. Emilio, docente in ostetricia;

Garbagni prof. Giorgio, docente in ostetricia;

Debernardi Venon Francesca in Dibilio, ostetrica condotta.

Segretario:

Catalani dott. Achille, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 7 febbraio 1964

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(2273)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1390/MP, del 20 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento a sette posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Vista la proposta dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa è costituita come segue:

Presidente:

Cossu-Rocca dott. Giovanni, vice prefetto.

Membri:

Fadda dott. Michele, medco provinciale;

Breda prof. Raffaello, direttore clinica medica dell'Università;

Padula prof. Andrea, primario chirurgo;

Saba dott. Narciso, medico condotto.

Segretario:

Liperi dott. Corrado, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 18 febbraio 1964

Il medico provinciale: FADDA

(2269)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.